



Al Prefetto di Venezia

VISTI i decreti prefettizi prot. 66412 in data 05 agosto 2022 e prot. 10643 in data 6 febbraio 2024 con i quali sono stati individuati, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con legge 1° agosto 2002, n. 168, strade o tratti stradali ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Venezia sui quali, non essendo possibile operare il fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o alla incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, possono essere utilizzati o installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il Decreto Interministeriale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ministero dell'Interno in data 11 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, con cui vengono definite le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'Allegato A, punto 1, del sopracitato Decreto Interministeriale che stabilisce che ai fini dell'individuazione dei tratti di strada su cui collocare postazioni di controllo ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 121 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, deve ricorrere una o più delle ulteriori specifiche condizioni ivi elencate:

- a) elevato livello di incidentalità, documentato da un'accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali avvenuti nel quinquennio precedente con particolare riferimento alla velocità come causa principale o concausa attraverso la produzione di dati statistici;
- b) documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, tenendo conto, tra l'altro, di ulteriori condizioni ivi elencate;
- c) presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale;

RITENUTA necessaria la verifica delle condizioni previste dal soprarichiamato Decreto Interministeriale per le strade o i tratti stradali ubicati in questo territorio metropolitano inseriti nell'elenco prefettizio ex art. 4, comma 2 del decreto-legge 121/2002 sui quali possono essere utilizzati o installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che nel corso delle riunioni dell'Osservatorio Permanente per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale del 5 giugno 2024 e delle Conferenze Provinciali Permanenti in data 25 settembre 2024 e 12 febbraio 2025, alla presenza dei rappresentanti delle forze di Polizia, sono stati invitati gli Enti proprietari delle strade, gli Enti Locali e gli Organi Locali di Polizia Stradale nel cui territorio sono già installati o autorizzati ad essere installati dispositivi fissi di misurazione della velocità a presentare documentate istanze per il mantenimento/inserimento di strade o tratti di strade nel



A Prefetto di Venezia

sopracitato elenco prefettizio in cui si attesti la presenza delle condizioni, dei presupposti e delle prescrizioni previste dal Decreto Interministeriale 11 aprile 2024;

VISTE la documentata istanza e le successive precisazioni ed integrazioni, con le quali il Comune di Chioggia-Settore Sicurezza e Legalità-Comando Polizia Locale ha chiesto di mantenere e, conseguentemente, di inserire nell'elenco prefettizio ex art. 4, comma 2 D.L. 121/2002 la S.S. 309 "ROMEA" dal km 83+000 al km 86+600 in direzione Venezia e dal km 88+000 al km 95+635 in direzione Ravenna, nel territorio del Comune di Chioggia, dichiarando che i citati tratti di strada riuniscono le caratteristiche e i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale sopracitato, nonché la valutazione dell'Ente proprietario della strada ANAS Spa, le considerazioni tecniche fornite dalla Polizia Stradale-Sezione di Venezia e gli esiti della riunione dell'Osservatorio Permanente per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale in forma di Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990 tenutasi in data 14 aprile 2025;

VISTE la documentata istanza e le successive precisazioni ed integrazioni, con le quali la Città di Venezia-Corpo di Polizia Locale-Servizio Sicurezza Stradale ha chiesto di mantenere e, conseguentemente, di inserire nell'elenco prefettizio ex art. 4, comma 2 D.L. 121/2002 la S.R. 11 "Ponte della Libertà" dal km 422+200 al km 425+500 e la S.R. 14 "Via Martiri della Libertà" dal km 1+100 al km 4+900, nel territorio del Comune di Venezia, dichiarando che i citati tratti di strada riuniscono le caratteristiche e i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale sopracitato, nonché la valutazione dell'Ente proprietario delle strade Veneto Strade Spa, le considerazioni tecniche fornite dalla Polizia Stradale-Sezione di Venezia e gli esiti della riunione dell'Osservatorio Permanente per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale in forma di Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990 tenutasi in data 16 aprile 2025;

VISTE la documentata istanza e le successive precisazioni ed integrazioni, con le quali la Città Metropolitana di Venezia-Area Mobilità ha chiesto di mantenere e, conseguentemente, di inserire nell'elenco prefettizio ex art. 4, comma 2 D.L. 121/2002 la S.P. 81 "Spinea-Marghera" dal km 7+000 al km 8+300 nel territorio del Comune di Venezia, la S.P. 43 "Portegrandi-Caposile" dal km 3+190 al km 5+200 nel territorio dei Comuni di Quarto d'Altino e di Musile di Piave, la S.P. 59 "San Stino di Livenza-Caorle" dal km 7+000 al km 8+300 nel territorio del Comune di San Stino di Livenza, dichiarando che i citati tratti di strada riuniscono le caratteristiche e i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale sopracitato, nonché le considerazioni tecniche fornite dalla Polizia Stradale-Sezione di Venezia e gli esiti delle riunioni dell'Osservatorio Permanente per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale in forma di Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, tenutesi in data 16 e 23 aprile 2025;

VISTE la documentata istanza e le successive precisazioni ed integrazioni, con le quali la Città di Musile di Piave, tramite il Corpo di Polizia Locale, ha chiesto di mantenere e, conseguentemente, di inserire nell'elenco prefettizio ex art. 4, comma 2 D.L. 121/2002 la S.S. 14 "DELLA VENEZIA GIULIA" dal km 27+000 al km 30+000 nel territorio del Comune di Musile di Piave, dichiarando che il citato tratto di strada riunisce le caratteristiche e i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale sopracitato, nonché la valutazione dell'Ente proprietario delle strade ANAS Spa e gli esiti della riunione dell'Osservatorio Permanente per il



Al Prefetto di Venezia

monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale in forma di Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, tenutasi in data 23 aprile 2025;

VISTE la documentata istanza e le successive precisazioni ed integrazioni, con le quali la Città di San Donà di Piave, tramite il Corpo di Polizia Locale, ha chiesto di mantenere e, conseguentemente, di inserire nell'elenco prefettizio ex art. 4, comma 2 D.L. 121/2002 la S.R. 43 "DEL MARE" dal km 10+100 al km 12+000 nel territorio del Comune di San Donà di Piave, dichiarando che il citato tratto di strada riunisce le caratteristiche e i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale sopracitato, nonché la valutazione dell'Ente proprietario della strada Veneto Strade Spa, le considerazioni tecniche fornite dalla Polizia Stradale-Sezione di Venezia e gli esiti della riunione dell'Osservatorio Permanente per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale in forma di Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, tenutasi in data 29 aprile 2025;

VISTE la documentata istanza con le quali il Comune di Noventa di Piave-Ufficio Polizia Locale ha chiesto di mantenere e, conseguentemente, di inserire nell'elenco prefettizio ex art. 4, comma 2 D.L. 121/2002 la strada RACCORDO "BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA A4 E SS14 DELLA VENEZIA GIULIA" all'altezza del km 1+250 nella direttrice di marcia da San Donà di Piave a Noventa di Piave nel territorio del Comune di Noventa di Piave, dichiarando che il citato tratto di strada riunisce le caratteristiche e i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale sopracitato, nonché la valutazione dell'Ente proprietario della strada Società Autostrade Alto Adriatico Spa, le considerazioni tecniche fornite dalla Polizia Stradale-Sezione di Venezia e gli esiti della riunione dell'Osservatorio Permanente per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale in forma di Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, tenutasi in data 29 aprile 2025;

VISTE la documentata istanza e le successive precisazioni ed integrazioni, con le quali il Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Quarto d'Altino-Roncade-Meolo, Ufficio Distaccato di Meolo ha chiesto di mantenere, e conseguentemente, inserire nell'elenco prefettizio ex art. 4, comma 2 D.L. 121/2002 la S.R. 89 "TREVISO MARE" dal km 15+000 al km 16+850 nella direttrice di marcia Jesolo-Treviso nel territorio del Comune di Meolo, dichiarando che il citato tratto di strada riunisce le caratteristiche e i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale sopracitato, nonché la valutazione dell'Ente proprietario della strada Veneto Strade Spa, le considerazioni tecniche fornite dalla Polizia Stradale-Sezione di Venezia e gli esiti della riunione dell'Osservatorio Permanente per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale in forma di Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, tenutasi in data 29 aprile 2025;

CONSIDERATO che nel corso delle riunioni dell'Osservatorio Permanente per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale in forma di Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, dall'esame della documentazione presentata dai vari Enti, è emersa l'efficacia dell'azione di prevenzione procurata dall'installazione di apparecchi per la contestazione differita ed una generalizzata riduzione della incidentalità su molti dei tratti stradali sopraindicati, ad eccezione della S.S. 309 ROMEA, della S.R. 43 "DEL MARE" e della S.P. 43 "Portegradi-Caposile", sulle quali



A Prefetto di Venezia

l'incidentalità connessa alla velocità eccessiva rimane molto elevata e gli Enti proprietari delle strade hanno comunicato di aver programmato lavori per il miglioramento della sicurezza delle citate arterie stradali;

CONSIDERATO, inoltre, che le velocità operative medie dei veicoli, sulle arterie stradali dove è stata fatta tale rilevazione, pur risultando inferiori al limite stabilito dall'Ente proprietario della strada, restano comunque alte e meritevoli di attenzione costante, soprattutto considerando l'importante volume di transiti, costituito anche da mezzi pesanti, che percorrono i tratti stradali sopra elencati;

RITENUTO che, sulla base della documentazione prodotta dai Comuni o dagli Organi locali di Polizia stradale sopraspecificati, delle valutazioni fornite dagli Enti proprietari delle strade, delle considerazioni tecniche fatte dalla Polizia Stradale-Sezione di Venezia, nonché degli esiti delle specifiche riunioni dell'Osservatorio Permanente per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale tenute in forma di Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, i tratti stradali sopra descritti integrino i presupposti richiesti dalla norma di riferimento sopra richiamata sotto il profilo delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, per le quali non è possibile il fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o alla incolumità dei soggetti controllati e degli agenti operanti, esponendo, quindi, a pericolo ingiustificato l'operatore di polizia impegnato nel servizio di rilevamento della velocità, in contrasto con il principio generale della tutela antinfortunistica dei lavoratori sul luogo di lavoro, e che, pertanto, sia necessario aggiornare l'elenco prefettizio ex art. 4, 2° comma, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con legge 1° agosto 2002, n. 168;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con legge 1° agosto 2002, n. 168;

VISTO il Decreto Interministeriale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno in data 11 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024;

DECRETA

A far data dal 29 maggio 2025 il provvedimento prefettizio n. 66412 del 05 agosto 2022 e il provvedimento prefettizio prot. n. 10643 in data 6 febbraio 2024 sono revocati per le motivazioni in premessa.

A far data dal 29 maggio 2025 le strade o i tratti di strada ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Venezia che integrino i presupposti richiesti dalla norma di riferimento sopra richiamata sotto il profilo delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, per le quali non è possibile il fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della



Al Prefetto di Venezia

circolazione, alla fluidità del traffico o alla incolumità dei soggetti controllati e degli agenti operanti e possono essere installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., sono le seguenti:

1) S.S. 309 "ROMEA"

- dal km 83+000 al km 86+600 in direzione Venezia (nel territorio del Comune di Chioggia);
- dal km 88+000 al km 95+635 in direzione Ravenna (nel territorio del Comune di Chioggia);

2) S.S. 14 "DELLA VENEZIA GIULIA"

- dal km 27+000 al km 30+000 (nel territorio del Comune di Musile di Piave);

3) RACCORDO "BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA A4 E SS14 DELLA VENEZIA GIULIA"

- all'altezza del km 1+250 nella direttrice di marcia da San Donà di Piave a Noventa di Piave (nel territorio del Comune di Noventa di Piave);

4) S.R. 11 "PONTE DELLA LIBERTA' "

- dal km 422+200 al km 425+500 (nel territorio del Comune di Venezia);

5) S.R. 14 "VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' "

- dal km 1+100 al km 4+900 (nel territorio del Comune di Venezia);

6) S.R. 43 "DEL MARE"

- dal km 10+100 al km 12+000 (nel territorio del Comune di San Donà di Piave);

7) S.R. 89 "TREVISO MARE"

- dal km 15+000 al km 16+850 nella direttrice di marcia Jesolo-Treviso (nel territorio del Comune di Meolo);

8) S.P. 43 "PORTEGRANDI-CAPOSILE"

- dal km 3+190 al km 5+200 (nel territorio dei Comuni di Quarto d'Altino e di Musile di Piave);



Al Prefetto di Venezia

9) S.P. 59 "SAN STINO DI LIVENZA-CAORLE"

- dal km 7+000 al km 8+300 (nel territorio del Comune di San Stino di Livenza);

10) S.P. 81 "SPINEA-MARGHERA"

- dal km 7+000 al km 8+300 (nel territorio del Comune di Venezia).

Il presente decreto è adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari delle strade.

Esso non disciplina le attività di collocazione, utilizzo e gestione dei dispositivi e mezzi tecnici di rilevazione a distanza della velocità; le attività di controllo della velocità mediante l'impiego di dispositivi di proprietà o nella disponibilità di Enti proprietari delle strade, di Enti Locali o di Organi di Polizia stradale, che consentono l'accertamento da remoto delle violazioni devono essere effettuate unicamente da personale degli organi di polizia stradale, cui sono rimesse nella propria autonomia organizzativa le modalità di contestazione e notifica degli atti, con particolare riguardo al rispetto della prescrizione della non duplicazione delle rilevazioni sul medesimo tratto stradale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Prefettura, dalla notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena di conoscenza di esso.

Al presente atto verrà data la più ampia pubblicità sia attraverso gli organi di stampa sia a cura degli Enti proprietari dei tratti stradali interessati e degli organi locali di polizia stradale.

Venezia, 26 maggio 2025

IL PREFETTO
Pellos